



## Appendice integrativa – Norma di certificazione: ISO22000 versione corrente

Edizione: Gennaio 2023

### CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

Nella presente Scheda sono definite le procedure supplementari e/o sostitutive, applicate da RINA per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza Alimentare, rispetto a quanto già definito nel Regolamento per la certificazione di sistemi di gestione RC/C 40.

RINA rilascia la certificazione in accordo ai requisiti delle norme ISO/IEC 17021-1:2015 e ISO/TS 22003:2013 ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione sia stato riconosciuto conforme a tutti i requisiti previsti dalla norma:

#### ISO 22000 versione corrente

### CAPITOLO 2 - NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

#### 2.1

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, per ottenere la certificazione da parte di RINA, un Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti della norma ISO 22000 e quelli aggiuntivi, ove previsti, dagli Organismi di Accreditamento.

#### 2.2

In sostituzione a quanto stabilito dal paragrafo 2.2.2 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione, l'Organizzazione deve avere preparato la documentazione che:

- definisca lo scopo/campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare, descriva i principali processi e le loro interazioni e contenga o richiami le relative procedure documentate. L'Organizzazione non deve escludere attività, processi, prodotti o servizi dal campo di applicazione della certificazione quando tali attività, processi, prodotti o servizi possono avere un'influenza sulla sicurezza alimentare dei prodotti finali come definito nell'ambito di applicazione della certificazione.

La descrizione dei processi e delle loro interazioni deve essere estesa a tutti quelli sviluppati dall'Organizzazione (anche a processi affidati all'esterno) necessari alla realizzazione di un determinato prodotto/servizio, determinanti ai fini della capacità del prodotto/servizio stesso di soddisfare i requisiti applicabili.

Tale descrizione può avvenire in vari modi:

- Descrizioni
- Schemi di flusso o logigrammi
- Tabelle o matrici
- Altro
- prenda in considerazione i requisiti della Norma e fornisca una descrizione, anche breve, delle risorse e dei procedimenti posti in atto per assicurare la conformità a tali requisiti,
- contenga una adeguata descrizione dell'Organizzazione aziendale.

Ogni informazione ricevuta dall'Organizzazione cliente è mantenuta riservata.

#### 2.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

### CAPITOLO 3 - CERTIFICAZIONE INIZIALE

#### 3.1

In aggiunta a quanto stabilito dal paragrafo 3.1 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione del loro Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare devono fornire a RINA i dati essenziali



della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, il Questionario informativo richiede che siano fornite informazioni su:

- Il campo di applicazione richiesto per la certificazione;
- le caratteristiche generali dell'Organizzazione;
- il numero di siti permanenti e temporanei oggetto della certificazione, compreso il nome e gli indirizzi della/e localizzazione/i fisica/fisiche e le relative attività svolte;
- il numero di piani HACCP sviluppati che coprono il campo di applicazione oggetto di certificazione;
- eventuali relazioni con altre Società di più grandi dimensioni;
- eventuali certificazioni già ottenute;
- l'utilizzo di eventuali prestazioni di consulenza relative al sistema di gestione.

### 3.2

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### 3.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### 3.4

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, unitamente alla richiesta di certificazione o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile al RINA:

- il documento QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE PER PRIMA CERTIFICAZIONE compilato in tutte le sue parti, allegando documentazione laddove necessario
- l'elenco delle autorizzazioni sanitarie/registrazioni comunitarie in possesso dell'Organizzazione.

### 3.5

Oltre a quanto stabilito dal corrispondente punto 3.5 dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, durante l'audit iniziale, sarà verificata la correttezza delle informazioni fornite dall'Organizzazione tramite questionario informativo.

In caso di differenze tra i dati inizialmente forniti e i dati omologhi verificati in campo durante l'audit dal gruppo di verifica, sarà riesaminata la durata della verifica ed eventualmente modificata.

In caso la durata della verifica, risultante dal nuovo riesame, sia maggiore rispetto alla durata definita in precedenza, sarà data specifica comunicazione via e-mail al cliente con indicazione della corretta nuova durata di verifica.

Nel caso l'Organizzazione non volesse accettare la nuova durata, dovrà corrispondere al RINA quanto precedentemente pattuito per l'audit, fornire adeguata giustificazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione ed accettare l'interruzione del processo di certificazione.

In assenza di risposta da parte dell'Organizzazione alla specifica comunicazione, si intende tacitamente accettata la nuova durata, perché fondata su dati verificati dal gruppo di audit e trasparentemente presentati e discussi durante la riunione finale dell'audit.

### 3.6

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

## CAPITOLO 4 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

### 4.1

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### 4.2

Oltre a quanto stabilito paragrafo 4.2 dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'Organizzazione deve mantenere registrazioni relative a:

- Aspetti/impatti sulla sicurezza alimentare;
- Eventuali ritiri o richiami di prodotti;
- Incidenti/emergenze occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sulla sicurezza del prodotto;
- eventuali reclami relativamente alla sicurezza alimentare da essa prodotti;



- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo sanitario;

e deve renderle disponibile a RINA unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

L'Organizzazione deve tenere informato RINA circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo sulla sicurezza alimentare o situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività svolte dall'Organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione del Sistema di gestione della Sicurezza Alimentare.

Tali comunicazioni dovranno essere formalizzate tramite l'invio di una mail all'indirizzo [compliance.notification@rina.org](mailto:compliance.notification@rina.org) avente come soggetto INCIDENT NOTIFICATION-PAESE-NOME AZIENDA-STANDARD in cui dovranno essere riepilogate tipologia di incidente, data dell'incidente, descrizione, eventuale prodotto/i coinvolti, correzioni, analisi delle cause ed eventuali azioni correttive intraprese dall'Organizzazione.

RINA si riserva di chiedere maggiori informazioni al cliente che possano comprovare come l'Organizzazione ha reagito relativamente a quanto sopra ed eventuali ulteriori integrazioni che forniscano l'evidenza della completa gestione della problematica. Se tali informazioni risultassero insufficienti o ambigue, RINA potrebbe valutare un audit extra o la sospensione del certificato.

#### 4.3

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

#### 4.4

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

#### 4.5

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

#### 4.6

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### **CAPITOLO 5 - RICERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

### **CAPITOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI AUDIT**

#### **6.1 GENERALITA'**

##### **6.1.1**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

##### **6.1.2**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

##### **6.1.3**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

##### **6.1.4**

In aggiunta a quanto stabilito al punto 6.1.4 delle Regole Generali per la Certificazione dei Sistemi di Gestione RC/C 40, è considerata NC maggiore anche una situazione che può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari, il mancato rispetto dell'obbligo di legge<sup>1</sup> della produzione e paese di destinazione e ogni situazione che possa rappresentare un serio pericolo per i consumatori.

Inoltre, in mancanza di autorizzazione o registrazione al sito, come richiesto dalla normativa vigente, l'iter di certificazione è sospeso.

<sup>1</sup> Si intendono per requisiti legislativi cogenti:

- Limiti e/o disposizioni di legge;
- Limiti e/o prescrizioni riportate su autorizzazioni o su altri documenti prescrittivi etc.

##### **6.1.5**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.



## 6.2 AUDIT INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

### 6.2.1 – Stage 1

In sostituzione a quanto stabilito dal paragrafo 6.2.1. del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'audit di stage 1 effettuato presso l'Organizzazione, ha la finalità di:

- verificare che la documentazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare, incluse le procedure, soddisfino tutti i requisiti dello standard;
- valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti presso tutti i siti dell'organizzazione oggetto di certificazione;
- riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo i requisiti della norma, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e la/e localizzazione/i del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
- che l'organizzazione abbia tutte le necessarie autorizzazioni/licenze riguardanti la Sicurezza Alimentare e le sue attività e che le stesse siano valide e in linea con la legislazione applicabile;
- un sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione per valutare eventuali criticità non considerate dal Sistema di Gestione per la Sicurezza alimentare dell'Organizzazione;
- riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit di stage 2 e concordare con il cliente i dettagli dell'audit di stage 2;
- mettere a fuoco la pianificazione dell'audit stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del Sistema di Gestione e delle attività del sito del cliente, con riferimento ai possibili aspetti significativi;
- che il SGSA sia operativo da almeno tre mesi e che le procedure siano efficacemente implementate.

L'esito dell'audit stage 1 è rilasciato all'Organizzazione lasciando la copia del rapporto di audit di stage 1 sul quale sono tra l'altro riportate gli eventuali rilievi riscontrati incluse quelle che potrebbero essere classificate come non conformità (maggiori o minori) durante l'audit di stage 2.

Le azioni intraprese dall'Organizzazione per la risoluzione di tali rilievi sono verificate durante l'audit di stage 2 di cui al punto 6.2.2.

In presenza di rilievi ritenuti particolarmente critici, a giudizio dei tecnici che hanno effettuato l'audit di stage 1, dovranno essere risolti prima di procedere con l'audit stage 2 presso l'organizzazione; in caso di audit stage 1 e stage 2 consecutivi, l'audit di stage 2 dovrà essere ripianificato e rinviato ad altra data (non superiore a 6 mesi dalla data dell'audit stage 1).

### 6.2.2 – Stage 2

In sostituzione a quanto stabilito dal corrispondente punto 6.2.2 dal Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, l'audit di stage 2 presso l'Organizzazione deve essere effettuato entro un termine massimo di 6 mesi dalla conclusione dell'audit di stage 1.

L'audit di stage 2 presso l'Organizzazione è effettuato al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit di stage 2 presso il sito/i, un piano di audit dove è riportato, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

Qualora le attività da verificare siano svolte su più siti operativi, l'audit è svolto secondo criteri previamente stabiliti e comunicati da RINA all'Organizzazione.

L'audit di stage 2 è effettuato da tecnici qualificati di RINA sulla base del rapporto di audit stage 1 e dei documenti del Sistema di gestione per la Sicurezza Alimentare predisposti dall'Organizzazione nella revisione aggiornata.

Essenzialmente l'audit di stage 2 consiste in:

- una riunione iniziale con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente alle osservazioni emerse durante l'audit fase 1;
- un sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza alimentare ai documenti di riferimento e la sua completa attuazione;
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'indagine.

In presenza di non conformità (rilievi di tipo A) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di osservazioni la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.



In tali casi, nei tempi definiti sopra, RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di certificazione è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Qualora il suddetto termine sia superato, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione deve essere sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data di fine audit stage 2.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

### **6.3 AUDIT DI SORVEGLIANZA**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### **6.4 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

## **CAPITOLO 7 -GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITA'**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

## **CAPITOLO 8 - MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

## **CAPITOLO 9 - PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO**

### **9.1**

In sostituzione al paragrafo punto 9.1 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, qualora un'Organizzazione operi su più siti e tutte le funzioni attinenti al Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare siano gestite da una sede centrale e sia richiesta un'unica certificazione, le attività di audit possono essere espletate per campionamento dei siti sottoposti ad audit solo per le categorie ammesse dalla ISO/TS 22003 edizione corrente e se il numero di siti supera le 20 unità, purché:

- l'attività oggetto della certificazione sia la stessa per tutti i siti e l'Organizzazione applichi lo stesso Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare (gestito da una sede centrale) per tutti i siti;
- in tutti i siti dell'Organizzazione i prodotti/servizi forniti siano sostanzialmente dello stesso genere e siano realizzati fondamentalmente con gli stessi metodi e le stesse procedure;
- almeno le seguenti attività siano gestite dalla sede centrale dell'Organizzazione:
  - le procedure di comunicazione;
  - la gestione e risposta alle emergenze;
  - l'analisi dei pericoli ed individuazione dei rischi associati;
  - il sistema di rintracciabilità;
  - valutazione delle necessità di addestramento;
  - controllo della documentazione e delle sue modifiche;
  - riesame del Sistema di Gestione da parte della direzione;
  - valutazione dell'efficacia delle azioni correttive e preventive;
  - pianificazione /esecuzione degli audit interni e valutazione dei loro risultati;
  - prima dell'audit di RINA l'Organizzazione deve avere eseguito audit interni su ogni sito.

### **9.2**

In sostituzione del punto 9.2 del Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40, durante l'audit di certificazione iniziale, di sorveglianza e ricertificazione verranno effettuati i campionamenti secondo quanto previsto dalla ISO/TS 22003 edizione corrente.

### **9.3**



Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

#### **9.4**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

#### **9.5**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

#### **9.6**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40.

### **CAPITOLO 10 - TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

### **CAPITOLO 11 - SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

### **CAPITOLO 12 - RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40

### **CAPITOLO 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Si applica quanto definito nel Regolamento per la certificazione di Sistemi di gestione RC/C 40